

COMUNE DI ORZIVECCHI
Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2 Data 13.12.2018	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute.
---------------------------------	---

L'organo di revisione economico finanziaria è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla revisione straordinaria contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute."

PREMESSO

- che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal D. Lgs. 100/2017;
- che per i Comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione previsto dal comma 612, articolo 1, della legge 190/2014 e sarà base per la prevista revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP;
- che la revisione straordinaria delle partecipazioni è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del sopra richiamato Testo Unico;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto Decreto, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie della Corte, con delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha adottato le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

ATTESO

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- che abbiano i requisiti previsti dall'art 5, commi 1 e 2 del Testo Unico sopra richiamato;
- che non ricadano nelle seguenti ipotesi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un determinato fatturato medio;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del T.U.S.P..

PRESO ATTO

- che l'Ente detiene le seguenti quote di partecipazione societaria:

- Società Acque Ovest Bresciane Due s.r.l., con quota pari allo 0,42% del capitale sociale, servizio erogato: gestione servizio idrico integrato, società a controllo analogo tramite patti parasociali, con affidamento "in house";

- che il Comune intende mantenere tale partecipazione senza interventi di razionalizzazione o di alienazione;

- che l'Ente motiva il mantenimento della sopra richiamata partecipazione sussistendo i presupposti di legge.

Visto l'esito della ricognizione effettuata della partecipazione posseduta dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Segretario Comunale;

Sentito il parere tecnico contabile favorevole espresso dalla Responsabile della Responsabile dell'Area Contabile-amministrativa;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Orlandi D.ssa Simona

